



Bari, data del protocollo

Determinazione n. 7/2025

Oggetto: Cessione a SNAM Rete Gas S.p.A. della titolarità dell'impianto di misura del gas metano per il rifornimento degli autobus aziendali.

Il sottoscritto Avv. Luca D'Amore nella sua qualità di Amministratore Unico della Società AMTAB S.p.A.

PREMESSO CHE

AMTAB S.p.A. gestisce un impianto interno di distribuzione di gas metano per autotrazione, destinato al rifornimento degli autobus aziendali;
in relazione a tale impianto, ARERA ha applicato, a seguito della Deliberazione 512/2021/R/GAS e successive modifiche, corrispettivi economici (*rectius*: sanzioni) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dell'attività di misura (metering), quantificati in € 200.000;
con Deliberazione ARERA n. 252/2025/R/GAS del 12 giugno 2025, è stata prevista la possibilità, per i clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, di cedere a SNAM la titolarità dell'impianto di misura, con riconoscimento dell'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi economici (sanzioni) per gli anni 2024 e 2025, a condizione che la richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2025;

RILEVATO CHE

la cessione della titolarità dell'impianto di misura a Snam Rete Gas S.p.A. comporterebbe l'annullamento dei corrispettivi economici applicati per il 2024 e il 2025, pari, al momento, a circa € 200.000, con evidente vantaggio per la società;
tale soluzione è conforme al quadro regolatorio vigente (Deliberazione ARERA 252/2025/R/GAS e RMTG – Allegato A alla deliberazione 512/2021/R/GAS);

CONSIDERATO CHE

la decisione di procedere alla cessione risponde a criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione aziendale, nell'ottica di evitare oneri significativi a carico della stessa;
gli uffici aziendali interessati concordano con la ridetta cessione e, per tale ragione, hanno predisposto tutta l'attività di caricamento dati nel portale ARERA utile anche alla cessione della titolarità;
acquisito il parere positivo degli Uffici Tecnici e Amministrativi aziendali, che hanno valutato la piena opportunità e convenienza anche economica della cessione dell'impianto di misura, ritenendo la stessa conforme agli interessi societari e agli obblighi regolatori vigenti;

DETERMINA

di adottare la decisione di procedere alla cessione della titolarità dell'impianto di misura per il rifornimento degli autobus aziendali a Snam Rete Gas S.p.A., con i connessi effetti di esenzione dai corrispettivi economici per gli anni 2024 e 2025 previsti dalla Deliberazione ARERA 252/2025/R/GAS.

L'Amministratore Unico
Avv. Luca D'Amore

Allegati:

1) Deliberazione ARERA

DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2025
252/2025/R/GAS

INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI MISURA SULLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN ESITO ALLA PRIMA APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA RMTG (ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 512/2021/R/GAS)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1343^a bis riunione del 12 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante norme comuni relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004; direttiva MID);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (Codice BAL);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i.;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 aprile 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 giugno 2010;



- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 maggio 2018;
- la normativa tecnica nazionale UNI (Ente Italiano di Unificazione), gli standard ISO (*International Organization for Standardization*) ed EN (*European Norm*) e le raccomandazioni OIML (*International Organization of Legal Metrology*), applicabili in materia di misura del gas naturale;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 settembre 2005, 185/05;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 522/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 386/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 386/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 600/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 600/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 234/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 433/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 433/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2023, 589/2023/R/GAS e il relativo Allegato A (RQTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2024, 377/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 377/2024/R/GAS);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- il Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito anche: SGI), come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 522/2019/R/GAS, l'Autorità ha definito i principi generali per il riassetto dell'attività di misura sull'intero perimetro della rete di trasporto del gas;



- con la deliberazione 512/2021/R/GAS, l'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lett. h) e g), della legge 481/95, ha adottato la "Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)";
- la RMTG definisce un nuovo assetto dell'attività di misura sulla rete di trasporto del gas naturale, riguardante i seguenti aspetti: (i) le responsabilità e la definizione delle attività di *metering* e *meter reading* in cui si articola il servizio di misura; (ii) i requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, non vincolanti; (iii) la fissazione di livelli di qualità del servizio; (iv) l'introduzione di un sistema di incentivazione correlato ai predetti livelli di qualità del servizio, basato sull'applicazione di corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *metering* e su corrispettivi e/o indennizzi per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *meter reading*; (v) la previsione d'un sistema di monitoraggio dei requisiti dei livelli di qualità;
- per quanto qui rileva, la deliberazione 512/2021/R/GAS stabilisce, tra l'altro:
 - a) con riferimento al riassetto e alla responsabilità del servizio di misura:
 - i. l'attribuzione della responsabilità dell'attività di *metering* a ciascun titolare dell'impianto di misura, e dell'attività di *meter reading* a ciascuna impresa di trasporto (cfr. articoli 4 e 5 della RMTG);
 - ii. la necessità che i titolari di un impianto di misura, i cui impianti di consumo o di produzione siano direttamente connessi alla rete di trasporto (in quanto, quindi, responsabili dell'attività di *metering*), provvedano alla sottoscrizione, con l'impresa di trasporto responsabile dell'attività di *meter reading* presso quell'impianto, di uno specifico accordo di accettazione della disciplina di cui al Codice di rete (c.d. Accordo di *metering*); la conclusione d'un tale accordo costituisce condizione necessaria affinché gli impianti di consumo o di produzione sottesi possano usufruire del servizio di trasporto (cfr. comma 4.4 della deliberazione 512/2021/R/GAS);
 - iii. la facoltà, per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto che siano responsabili del *metering*, di cedere la titolarità del relativo impianto di misura all'impresa di trasporto la quale, una volta acquisito l'impianto, non può procedere a nuove cessioni dello stesso in favore del precedente titolare o di nuovi titolari dell'impianto di consumo sotteso al medesimo punto di riconsegna (cfr. articolo 7 della RMTG);
 - iv. indicatori del livello di servizio per l'attività di *metering* e di *meter reading* (cfr. articolo 10, e Tabelle 7 e 8 della RMTG);
 - b) con riferimento al sistema di incentivazione:
 - i. l'applicazione, dal 1° gennaio 2024, del sistema di corrispettivi economici per il mancato rispetto di predefiniti livelli di servizio per le attività di *metering* - commisurati ai costi per il sistema di trasporto derivanti dagli errori di misura (cfr. articolo 12 della RMTG) -, e il sistema di indennizzi automatici e penalità relativo all'attività di *meter reading* (cfr. articolo 3 della RMTG);



- ii. riduzioni o maggiorazioni dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di qualità in funzione del rispetto dei requisiti ottimali o mancato rispetto dei requisiti minimi (cfr. comma 12.4 della RMTG);
- iii. che l'impresa di trasporto individui, nell'ambito del suo Codice di rete, le misure applicabili in caso di mancato pagamento dei corrispettivi economici di cui al precedente punto ii) da parte del cliente finale o del produttore, tra cui la discatura del punto di immissione/prelievo o la risoluzione del contratto di trasporto con riferimento a quel punto (cfr. comma 12.9 della RMTG);
- iv. la facoltà, per l'impresa di trasporto, a fronte del mancato pagamento dei corrispettivi economici da parte del titolare del *metering* che sia (non un cliente finale, ma) un gestore di altra infrastruttura fisica interconnessa con la rete di trasporto, di versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) i soli importi incassati e non quelli fatturati, rinviando a successivo intervento dell'Autorità il recupero del mancato incasso direttamente a valere sui riconoscimenti tariffari e/o perequativi del gestore inadempiente (cfr. comma 12.10 della RMTG) :
- c) particolari responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto inerenti alle attività di monitoraggio del servizio ed ispezioni degli impianti (cfr. articolo 6 della RMTG);
- d) con riferimento al monitoraggio:
 - i. la messa a disposizione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, di una piattaforma informatica (c.d. Portale impianti di misura) per la registrazione dei dati e delle informazioni da aggiornare periodicamente (cfr. comma 6.1, lettera a), della RMTG);
 - ii. il monitoraggio del rispetto dei requisiti minimi e ottimali e dei livelli di servizio svolto dalle imprese di trasporto e l'invio all'Autorità, entro il 31 marzo di ciascun anno, del relativo rapporto (cfr. articoli 15, 16, 17 e 21 della RMTG);
 - iii. l'aggiornamento tempestivo, secondo modalità e tempistiche definite nel Codice di rete, del Portale impianti di misura con gli esiti delle attività di monitoraggio, con particolare riferimento alla documentazione attestante le caratteristiche dell'impianto di misura, il piano delle attività manutentive previste sull'impianto ed i relativi livelli di servizio (cfr. comma 15.3 della RMTG);
 - iv. il primo monitoraggio sui livelli di servizio relativi all'attività di *metering* nel 2023, con trasmissione al titolare dell'impianto dei relativi esiti entro il 31 marzo 2024 (cfr. comma 4.6 della deliberazione 512/2021/R/GAS);
- e) un sistema di incentivazione delle ispezioni *in loco* a campione degli impianti di misura, rispetto un numero minimo compreso tra 600 e 800 (cfr. articolo 19 della RMTG);
- con la deliberazione 386/2022/R/GAS è stato introdotto un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione rispetto al c.d. *Delta In-Out*, con un costo unitario in capo all'impresa di distribuzione valorizzato al medesimo corrispettivo unitario previsto a carico delle imprese di trasporto a copertura degli



scostamenti del c.d. Gas Non Contabilizzato (GNC, cfr. articolo 33 della RTTG 6PRT);

- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, in sede di definizione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo regolatorio 2024-2027, è stato definito il corrispettivo CM_{CF} a copertura dei costi di misura dei punti di riconsegna dei clienti finali in cui la titolarità dell'impianto di misura (e quindi l'attività di *metering*) è in capo all'impresa di trasporto; tale corrispettivo è fissato in quota fissa (espresso in euro/PDR/anno) e differenziato in funzione della portata del misuratore installato nel punto; inoltre, al fine di garantirne la stabilità, l'articolo 22 della RTTG 6PRT prevede che tale corrispettivo sia aggiornato negli anni del periodo di regolazione successivi al primo per tenere conto esclusivamente degli effetti inflattivi;
- con la deliberazione 234/2023/R/GAS, di approvazione dei ricavi riconosciuti e dei corrispettivi tariffari per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 2024, l'Autorità ha definito per il 2024 il livello del corrispettivo CM_{CF} .

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha definito norme per l'adozione e l'aggiornamento dei Codici di rete, dei Codici di stoccaggio e quelli di rigassificazione; la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, tra l'altro, che le proposte di aggiornamento dei Codici vengano presentate all'Autorità dopo specifica consultazione;
- ai sensi del comma 4.3 della deliberazione 512/2021/R/GAS, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore provvedono ad adeguare i propri Codici di rete sulla base delle modifiche del Codice dell'impresa maggiore, come approvate dall'Autorità;
- con la deliberazione 600/2022/R/GAS, l'Autorità ha approvato la proposta di modifica del Codice dell'impresa maggiore di trasporto, di recepimento della deliberazione 512/2021/R/GAS, unitamente a modifiche della RMTG;
- con la deliberazione 433/2023/R/GAS, l'Autorità ha disposto ulteriori modifiche della RMTG e approvato le conseguenti proposte di modifica del Codice di Snam Rete Gas S.p.A. e di SGI S.p.A., riguardanti, tra l'altro:
 - a) l'esenzione dall'applicazione del sistema di corrispettivi economici relativo all'attività di *metering*, per gli anni 2024 e 2025, per i clienti finali direttamente allacciati che abbiano presentato all'impresa di trasporto una richiesta di cessione dell'impianto di misura, completa di tutti i dati e gli elementi informativi richiesti dal Codice, entro il 30 giugno 2024;
 - b) l'applicazione dell'indicatore C (relativo la misura della qualità del gas nei casi in cui è prevista l'installazione di gascromatografo – GC – o analizzatore della qualità – AQ) a decorrere dal 1° gennaio 2026, con riferimento agli impianti di misura completamente ammortizzati;



- c) uno specifico livello di servizio dell'indicatore D (relativo alla frequenza di aggiornamento della qualità del gas nei casi in cui non è prevista l'installazione di GC/AQ) per gli impianti soggetti a metrologia legale;
- d) relativamente all'indicatore E sulla *rangeability*: (i) per i punti di riconsegna relativi ad impianti di autotrazione, un'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi per i fuori standard relativi a misure al di sotto del campo valido, a fronte della presentazione all'impresa di trasporto di una certificazione attestante che l'impianto di misura è adeguato a misurare le portate minime tipicamente associate all'attività; (ii) per i punti di riconsegna verso reti di distribuzione in specifiche configurazioni impiantistiche, la possibilità di considerare le misure pari a zero come effettuate all'interno del campo valido di misura;
- e) un tetto, pari a 30 €/MWh, al parametro P_{gas} per la valorizzazione dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *metering*;
- in esito alla prima rilevazione, nell'anno *test* 2023, dei livelli di servizio degli impianti di misura senza applicazione dei relativi corrispettivi per eventuali fuori standard, con la deliberazione 377/2024/R/GAS l'Autorità ha disposto ulteriori modifiche della RMTG e approvato le conseguenti proposte di modifica del Codice di Snam Rete Gas S.p.A. e di SGI S.p.A., al fine di attenuare o risolvere criticità oggetto di segnalazioni pervenute dai titolari degli impianti, e riguardanti, tra l'altro:
 - a) la proroga al 31 dicembre 2024 del termine (di cui al punto 4 della deliberazione 433/2023/R/GAS) per la presentazione all'impresa di trasporto della richiesta di cessione dell'impianto di misura, con possibilità di accesso all'esenzione dai corrispettivi economici per gli anni 2024 e 2025;
 - b) l'esenzione dall'applicazione del sistema di corrispettivi economici previsti dalla RMTG per gli impianti di misura con portata inferiore a 200 Smc/h, tipicamente assimilabili agli impianti di misura sui punti di riconsegna delle reti di distribuzione;
 - c) l'assimilazione, ai fini della valorizzazione dei corrispettivi, degli impianti di misura nei punti di riconsegna verso *city gate* a quelli nella titolarità delle imprese di trasporto, con l'applicazione di un costo unitario fisso (il costo unitario del GNC o del *Delta In-Out* in capo al gestore) anziché del prezzo del gas;
 - d) la riduzione delle frequenze di aggiornamento dei parametri di qualità definite nel Codice di rete per i soggetti sottoposti a metrologia legale con impianti di misura con portate inferiori a 4.000 Smc/h connessi a pressioni superiori a 5 bar (ricadenti nell'ambito di applicazione dell'indicatore D), da mensile a trimestrale, con la previsione di un periodo transitorio di tre anni, fino al 31 dicembre 2026, con una frequenza minima semestrale;
- infine, con la deliberazione 433/2023/R/GAS, l'Autorità, tra le premesse del provvedimento, si è comunque riservata di intervenire con eventuali ulteriori misure correttive qualora, successivamente all'effettiva operatività dei corrispettivi economici legati agli indicatori per il servizio di *metering*, prevista per il 2024, fossero



emersi ulteriori profili di criticità o si fossero prodotti effetti eccessivamente penalizzanti per i titolari degli impianti di misura.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dai rapporti di monitoraggio per il 2024, trasmessi dalle imprese di trasporto entro il 31 marzo 2025 ai sensi dell'articolo 21 della RMTG, emergono i seguenti elementi di rilievo:
 - a) i corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio per le attività di *metering* complessivamente applicati nel 2024 sono pari a circa 20 milioni di euro;
 - b) i corrispettivi economici di importo più rilevante sono stati applicati con riferimento:
 - i. all'indicatore B "Disponibilità del volume da convertitore/*flow computer* o *data logger*", relativamente a circa 760 linee di misura, e per un importo complessivamente applicato pari a circa 5 milioni di euro;
 - ii. all'indicatore D "Tempestività dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas", relativamente a circa 600 linee di misura, e per un importo complessivamente applicato pari a circa 1,4 milioni di euro;
 - iii. all'indicatore E "Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (*rangeability*)", relativamente a circa 780 linee di misura, e per un importo complessivamente applicato pari a circa 11,1 milioni di euro;
 - c) sono stati applicati corrispettivi per importi complessivamente superiori a 50.000 euro su circa 70 linee di misura (circa lo 0,8% del totale);
 - d) considerando l'incidenza media dei corrispettivi per unità di volume di gas riconsegnato, si osserva un'incidenza superiore per il settore autotrazione rispetto al settore termoelettrico e quello industriale;
 - e) l'impresa maggiore di trasporto ha effettuato, nel corso del 2024, ispezioni *in loco* a campione, ai sensi dei commi 18.1 e 18.2 della RMTG, su 1.242 impianti di misura, con 442 impianti ispezionati oltre il *target* di 800 di cui al meccanismo di incentivazione delle ispezioni dell'articolo 19 della RMTG; gli impianti ispezionati oltre il *target* danno diritto al riconoscimento di un incentivo all'impresa maggiore di trasporto pari a circa 0,42 milioni di €;
- in esito all'emissione da parte delle imprese di trasporto dei documenti di fatturazione dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio per le attività di *metering*, sono pervenute all'Autorità alcune segnalazioni di criticità, principalmente da clienti finali industriali o esercenti stazioni di rifornimento di metano per autotrazione (o loro associazioni); dette segnalazioni, in particolare:
 - a) lamentano problemi di natura formale correlati all'incompleta o inesatta registrazione di dati e informazioni sul Portale impianti di misura, o a ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni sulle cause terze o delle dichiarazioni di adeguatezza degli impianti rispetto alle portate minime;
 - b) chiedono la possibilità di rateizzare gli importi complessivamente dovuti;

- c) lamentano una eccessiva penalizzazione derivante dalla dimensione dei corrispettivi applicati;
- d) con particolare riferimento alla cessione degli impianti di misura, da parte del cliente finale all'impresa di trasporto:
 - i. è stato chiesto di poter dar seguito anche alle manifestazioni di interesse alla cessione dell'impianto di misura formulate successive al 31 dicembre 2024, consentendo, anche rispetto a tali richieste, di estendere la prevista esenzione dall'applicazione dei corrispettivi relativi all'anno 2024;
 - ii. è stata lamentata un'eccessiva rigidità della regolazione laddove non consentirebbe al cliente finale che cede l'impianto di misura di godere della piena disponibilità del terreno in cui si trova l'impianto;
- e) hanno segnalato potenziali criticità nel rilevamento dei fuori standard per l'indicatore E, con riferimento alle misure pari a zero – che, in forza della nota 15 della RMTG, sono assunte nel campo valido di misura per specifiche tipologie di utenze – rilevate su intervalli inferiori all'ora;
- f) lamentano l'assenza di un sistema di *alert* automatico o di reportistica periodica, che consenta ai titolari degli impianti di acquisire informazioni tempestive sul mancato rispetto dei livelli di servizio;
- g) contestano una scarsa trasparenza sui documenti di fatturazione e sulle modalità di calcolo dei corrispettivi applicati; a quest'ultimo riguardo, è bene subito evidenziare che tale critica appare infondata in quanto la regolazione già prevede che le informazioni sottese al calcolo dei corrispettivi applicati siano direttamente accessibili, in ogni momento, dai titolari degli impianti di misura;
- come si nota, le segnalazioni pervenute danno evidenza del fatto che l'emissione dei documenti di fatturazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio sul 2024 ha consentito ai titolari degli impianti di misura di acquisire una maggiore consapevolezza sui rischi di gestione degli impianti di misura non in linea con gli standard di servizio definiti dalla RMTG; ciò dimostra, pertanto, l'idoneità della regolazione introdotta dall'Autorità in materia a promuovere una maggiore consapevolezza sulle responsabilità che i clienti finali assumono ai fini del *metering* in quanto titolari dell'impianto di misura;
- inoltre, l'impresa maggiore di trasporto, con comunicazione del 24 maggio 2025 (prot. A/33976 del 16 maggio 2025), in esito alle segnalazioni che la società ha ricevuto dopo l'emissione dei documenti di fatturazione dei corrispettivi 2024, ha evidenziato:
 - f) l'opportunità di riaprire, in via straordinaria, i termini per la trasmissione tardiva, ai fini della rideterminazione dei livelli di servizio e dei relativi corrispettivi per il 2024:
 - i. delle attestazioni delle cause non imputabili al titolare dell'impianto dei dati di anagrafica degli impianti di misura e delle attività manutentive effettuate nel 2024;
 - ii. ove previsto, delle attestazioni di adeguatezza dell'impianto di misura rispetto alle portate minime;



- g) la disponibilità ad assumere il conseguente impegno a segnalare a tutti i soggetti interessati l'apertura della nuova finestra per la trasmissione tardiva di dati e informazioni e a provvedere, successivamente, alla rifatturazione di tutti gli importi;
- h) la piena disponibilità a concedere piani di rientro degli importi dovuti a titolo di corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio, secondo tempistiche e a tassi prefissati predefiniti sulla base delle condizioni già previste dal Codice di rete;
- i) la necessità che l'Autorità integri le previsioni della RMTG con misure a tutela delle imprese di trasporto dalla morosità legata al mancato pagamento dei predetti corrispettivi economici da parte dei responsabili del *metering*;
- con comunicazione degli Uffici dell'Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e alle altre imprese di trasporto, in data 15 maggio 2025 (prot. Autorità P/33976 del 16 maggio 2025), sono state condivise, in linea di massima, le esigenze sopra richiamate, evidenziando in particolare:
 - a) l'opportunità di fissare una finestra straordinaria per la trasmissione tardiva di dati e informazioni ai fini della rideterminazione dei livelli di servizio e dei relativi corrispettivi per il 2024, ritenendo che tale trasmissione possa durare fino al 31 luglio 2025;
 - b) la possibilità di concedere piani di rientro degli importi dovuti, secondo le condizioni già previste dal Codice di rete;
 - c) l'opportunità di interventi di adeguamento e chiarimento del quadro regolatorio che assicurino una piena efficacia delle disposizioni di cui alla RMTG, in coerenza con le finalità perseguite, con particolar riferimento a:
 - i. l'individuazione d'un tetto massimo ai corrispettivi economici per l'inosservanza dei livelli di qualità complessivamente applicati, anche con riferimento al 2024;
 - ii. la cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto e le conseguenti esenzioni dall'applicazione dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio;
 - iii. il trattamento delle misure pari a zero considerate nel campo valido di misura in forza della nota 15 della RMTG rilevate su intervalli temporali inferiori all'ora ai fini del calcolo dell'indicatore E;
 - iv. un sistema di *alert* automatico o di reportistica periodica sul mancato rispetto dei livelli di servizio;
 - v. misure a tutela delle imprese di trasporto dalla morosità dei titolari degli impianti di misura;
- infine, nella RMTG non sono definite le modalità con cui vengono regolati gli importi derivanti dal meccanismo di incentivazione delle ispezioni di cui all'articolo 19 della RMTG, generando incertezza per il soggetto interessato.



RITENUTO CHE:

- sia opportuno risolvere o comunque attenuare le criticità emerse dal monitoraggio dei livelli di servizio e dei relativi corrispettivi economici applicati per il 2024, nonché oggetto delle segnalazioni pervenute, anche al fine di mitigare gli impatti eccessivamente penalizzanti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'attuale regolazione incentivante per i titolari degli impianti – e, in alcuni limitati casi, risultare sproporzionati rispetto alle finalità della stessa regolazione incentivante –, pur nella salvaguardia del disegno complessivo nel nuovo assetto della regolazione del servizio di misura sulle reti di trasporto del gas naturale;
- sia a tal fine opportuno disporre un intervento straordinario ed urgente, in linea con la riserva di intervento prospettata dall'Autorità con deliberazione 433/2023/R/GAS, che introduca i miglioramenti e affinamenti della vigente regolazione sotto riportati;
- sia meritevole di tutela l'esigenza di rimettere nei termini i titolari dell'attività di *metering* e, pertanto, fissare una nuova **finestra temporale straordinaria**, fino al 31 luglio 2025, per la trasmissione (altrimenti tardiva) di dati e informazioni relativi alle caratteristiche degli impianti di misura e alle cause del mancato rispetto dei livelli di servizio, prevedendo al contempo la conseguente **rideterminazione del livello dei corrispettivi economici** da applicare con riferimento all'anno 2024; rispetto al nuovo termine così fissato, sia opportuno precisare che trovino comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 16.4 della RMTG (in forza delle quali la mancata o incompleta trasmissione delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento documentale dei requisiti degli impianti comporta l'applicazione di corrispettivi maggiorati del 30%);
- sia pure meritevole di tutela l'esigenza di concedere **piani di rientro degli importi dovuti** a titolo di corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio;
- sia opportuno evitare che si verifichino casi, seppur residuali, in cui l'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio comporti effetti eccessivamente penalizzati in capo ai titolari degli impianti di misura, introducendo un **tetto massimo ai corrispettivi complessivamente applicati** pari a 5 volte il corrispettivo annuale CM_{CF} per il servizio di *metering* erogato dall'impresa di trasporto nei punti di riconsegna dei clienti finali di cui all'articolo 22 della RTTG, differenziato in funzione della portata dell'impianto di misura: una tale misura si ritiene che realizzi un ragionevole contemperamento delle esigenze di tutela dei titolari degli impianti di misura e dell'interesse pubblico alla promozione dell'efficienza sotteso al meccanismo incentivante comportamenti virtuosi che assicurino l'affidabilità dei dati di misura di cui alla RMTG;
- sia pertanto opportuno, in coerenza con le predette finalità di tutela, estendere l'applicazione del tetto massimo ai corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio anche in sede di rideterminazione del livello di quelli relativi al 2024 (a valle della finestra temporale straordinaria per la trasmissione tardiva di dati e informazioni degli impianti di misura);
- con riferimento alla **cessione degli impianti di misura** all'impresa di trasporto, in considerazione della maggiore consapevolezza acquisita dai titolari degli stessi in

esito all'emissione dei documenti di fatturazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio del 2024, nonché delle modifiche regolatorie oggetto del presente provvedimento, sia opportuno:

- a) estendere al 31 luglio 2025 il termine per la presentazione all'impresa di trasporto della richiesta di cessione dell'impianto, col connesso riconoscimento dell'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi economici per gli anni 2024 e 2025, e prevedere altresì che le richieste presentate successivamente al 31 luglio 2025 ma entro il 31 dicembre 2025 consentano di accedere all'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi economici per l'anno 2025;
 - b) prevedere che l'impresa di trasporto, nel concludere il predetto accordo di cessione dell'impianto di misura e della correlata eventuale costituzione della servitù di passaggio sull'area in cui è situata l'impianto, si adoperi affinché sia chiarito che la servitù si estingua in caso di successiva dismissione (e disconnessione dalla rete) del punto di riconsegna del gas;
- sia opportuno chiarire che ai fini del **calcolo del mancato rispetto dell'indicatore E**, le misure pari a zero siano considerate come effettuate all'interno del campo valido di misura, in forza della previsione di cui alla nota 15 della RMTG, anche se rilevate su intervalli temporali inferiori all'ora;
 - in relazione al sistema di *alert* automatico o di reportistica periodica sul mancato rispetto dei livelli di servizio, sia opportuno incaricare l'impresa maggiore di trasporto di valutare evoluzioni implementative del Portale impianti di misura o altre modalità di **tempestiva informazione dei titolari** degli impianti;
 - sia opportuno integrare le previsioni della RMTG con misure a tutela delle imprese di trasporto dalla **morosità** legata al mancato pagamento dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio, prevedendo che l'impresa di trasporto provveda a versare alla Cassa il solo gettito riscosso, segnalando all'Autorità, nell'ambito del rapporto di monitoraggio annuale, le misure applicate ai sensi del Codice e le azioni per il recupero del credito intraprese;
 - gli interventi sopra indicati costituiscano precisazioni che consentono una migliore attuazione d'una regolazione già consultata, e rivestano, inoltre, carattere d'urgenza determinato dalla prossima scadenza dei termini di pagamento dei corrispettivi economici fatturati; tali circostanze consentono di non procedere a consultazione preventiva ai sensi dei commi 1.3 e 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A; peraltro, al fine di consentire comunque la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, si ritiene opportuno assegnare un termine per presentare eventuali osservazioni ai sensi del comma 5.2 del richiamato Allegato A, con riferimento in particolare a:
 - a) l'introduzione del tetto massimo ai corrispettivi economici complessivamente applicati per il mancato rispetto dei livelli di servizio;
 - b) l'estensione dei termini per la presentazione della richiesta di cessione dell'impianto di misura con possibilità di accedere ad un'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi economici per gli anni 2024 e/o 2025;
 - c) misure a tutela del rischio morosità in capo alle imprese di trasporto.



RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:

- modificare il testo della RMTG nei termini seguenti:
 - a) introdurre un **tetto massimo ai corrispettivi economici complessivamente applicati**, ivi compresi quelli relativi all'anno 2024, pari a 5 volte il corrispettivo annuale CM_{CF} per il servizio di *metering* erogato dall'impresa di trasporto nei punti di riconsegna dei clienti finali di cui all'articolo 22 della RTTG;
 - b) esplicitare che l'impresa di trasporto, nel concludere gli accordi di **cessione dell'impianto di misura** e di (eventuale) costituzione d'una servitù sull'area in cui è ubicato l'impianto, si adoperi affinché sia chiarita l'estinzione della servitù in occasione dell'eventuale successiva dismissione dell'impianto di misura e del relativo punto di riconsegna del gas;
 - c) prevedere che, in caso di **morosità** da parte dei titolari di impianti di misura diversi da gestori di infrastrutture regolate, l'impresa di trasporto versi alla Cassa il solo gettito riscosso, segnalando all'Autorità, nell'ambito del rapporto di monitoraggio annuale, le misure applicate, come previste ai sensi del Codice in caso di mancato pagamento dei corrispettivi - tra cui la discatura del punto di immissione/prelievo o la risoluzione del contratto di trasporto -, e delle azioni per il recupero del credito intraprese;
 - d) chiarire che gli importi derivanti dal **meccanismo incentivante per le ispezioni in loco** da parte dell'impresa maggiore di trasporto di cui all'articolo 19 della RMTG devono essere comunicati all'Autorità nell'ambito del rapporto sugli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 21 della RMTG, e regolati con la Cassa a valere sul "Conto oneri trasporto" con le medesime tempistiche e modalità previste al comma 12.8 della RMTG con riferimento al gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi;
 - e) chiarire che, ai fini della verifica del mancato rispetto dell'**indicatore E**, le misure pari a zero siano considerate come effettuate all'interno del campo valido di misura anche se rilevate su intervalli temporali inferiori all'ora;
- posticipare ulteriormente al 31 luglio 2025 il termine di cui al punto 4 della deliberazione 433/2023/R/GAS - già esteso al 31 dicembre 2024 ai sensi del punto 4 della deliberazione 377/2024/R/GAS -, per la presentazione all'impresa di trasporto della richiesta di **cessione dell'impianto di misura** e la conseguente esenzione dall'applicazione dei corrispettivi economici per gli anni 2024 e 2025;
- prevedere che le richieste di **cessione dell'impianto di misura** presentate successivamente al 31 luglio 2025, ma entro il 31 dicembre 2025, consentano al titolare dell'impianto di misura di accedere all'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi economici per l'anno 2025 e comunque fino al completamento delle verifiche degli elementi ostativi di cui al comma 7.3 della RMTG da parte dell'impresa di trasporto;
- prevedere che le imprese di trasporto:
 - a) aprano una nuova **finestra temporale straordinaria**, fino al 31 luglio 2025, per consentire ai titolari degli impianti di misura di trasmettere, con riferimento al 2024, dati e informazioni relativi alle caratteristiche degli impianti di misura e ai

- relativi dati di anagrafica, delle attestazioni delle cause di mancato rispetto dei livelli di servizio non imputabili al titolare dell'impianto, delle attività manutentive effettuate e, ove previsto, delle attestazioni di adeguatezza dell'impianto di misura rispetto alle portate minime;
- b) procedano, dopo il termine indicato alla precedente lettera, alla **rideterminazione dei corrispettivi economici** per il mancato rispetto dei livelli di servizio dell'attività di *metering* relativi all'anno 2024 – nel rispetto del nuovo un tetto massimo ai corrispettivi economici complessivamente applicati di cui sopra – e alla eventuale rettifica dei documenti di fatturazione;
 - c) concedano ai titolari degli impianti di misura, che lo richiedano, **piani di rientro degli importi dovuti** a titolo di corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio, secondo tempistiche e a tassi prefissati predefiniti sulla base delle condizioni già previste dal Codice di rete;
 - d) verifichino le modalità di **calcolo del mancato rispetto dell'indicatore E**, anche con riferimento al 2024, assicurando che le misure pari a zero siano considerate come effettuate all'interno del campo valido di misura, in forza della previsione di cui alla nota 15 della RMTG, anche se rilevate su intervalli temporali inferiori all'ora;
- dare mandato alla Cassa di provvedere a liquidare a favore di Snam Rete Gas S.p.A. l'incentivo alle ispezioni *in loco* per il 2024, a valere sul "Conto oneri trasporto", entro il 30 giugno 2025;
 - al fine di assicurare ai titolari degli impianti di misura una **tempestiva informazione** sui livelli di servizio, incaricare l'impresa maggiore di trasporto di valutare l'introduzione di un sistema di comunicazione del mancato rispetto dei livelli di servizio o attraverso il Portale impianti di misura o attraverso altri canali;
 - prevedere che i soggetti interessati possano presentare osservazioni, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in merito al presente provvedimento entro e non oltre il 9 luglio 2025

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A (RMTG) della deliberazione 512/2021/R/GAS:
 - a) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
"12.6bis È definito un tetto massimo ai corrispettivi di cui alla Tabella 9 complessivamente applicati in un anno pari a 5 volte il corrispettivo annuale CM_{CF} per il servizio di *metering* erogato dall'impresa di trasporto nei punti di riconsegna dei clienti finali di cui alla RTTG.";
 - b) all'articolo 7, comma 6, è aggiunto il seguente periodo:
"In sede di conclusione degli accordi di cessione dell'impianto di misura all'impresa di trasporto e di eventuale costituzione di servitù sull'area in cui è ubicato l'impianto, l'impresa di trasporto si premura affinché sia chiarito che



- l'eventuale servitù costituita sull'area in cui insiste l'impianto di misura si estingue in caso di successiva dismissione del punto di riconsegna del gas.”;
- c) all'articolo 12, comma 9, è aggiunto il seguente periodo:
“L'impresa di trasporto versa alla Cassa il solo gettito riscosso, segnalando all'Autorità, nell'ambito del rapporto di monitoraggio annuale, le misure applicate ai sensi del Codice e le azioni per il recupero del credito intraprese.”;
- d) all'articolo 19, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
“19.5 Gli importi di cui al comma 19.3 sono comunicati all'Autorità nell'ambito del rapporto sugli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 21, e regolati con la Cassa a valere sul “Conto oneri trasporto” con le medesime tempistiche e modalità previste al precedente comma 12.8.”;
- j) alla nota 15, le parole “considerando le misure pari a zero come effettuate” sono sostituite dalle parole “considerando le misure pari a zero, anche se rilevate su intervalli temporali inferiori all'ora, come effettuate”;
2. di applicare il tetto massimo ai corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al comma 12.6bis della RMTG anche con riferimento all'anno 2024;
3. di posticipare al 31 luglio 2025 il termine di cui al punto 4 della deliberazione 377/2024/R/GAS;
4. di prevedere che le richieste di cessione dell'impianto di misura presentate all'impresa di trasporto successivamente al termine di cui al precedente punto 3, ma entro il 31 dicembre 2025, consentano al titolare dell'impianto di accedere all'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi economici per l'anno 2025 e comunque fino al completamento delle verifiche degli elementi ostativi di cui al comma 7.3 della RMTG da parte dell'impresa di trasporto;
5. di dare mandato alle imprese di trasporto:
- a) di consentire in via straordinaria ai titolari degli impianti di misura, fino al 31 luglio 2025 e con riferimento al 2024, la trasmissione tardiva di dati e informazioni relativi alle caratteristiche degli impianti di misura e ai relativi dati di anagrafica, delle attestazioni delle cause di mancato rispetto dei livelli di servizio non imputabili al titolare dell'impianto, delle attività manutentive effettuate e, ove previsto, delle attestazioni di adeguatezza dell'impianto di misura rispetto alle portate minime;
- b) di procedere, a valle della finestra temporale straordinaria di cui alla precedente lettera, alla rideterminazione dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio dell'attività di *metering* relativi all'anno 2024 e alla eventuale rettifica dei documenti di fatturazione, anche tenuto conto del tetto massimo di cui al precedente punto 2;
- c) di concedere eventuali piani di rientro degli importi dovuti a titolo di corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio, secondo tempistiche e a tassi prefissati predefiniti sulla base delle condizioni già previste dal Codice di rete;
- d) di verificare le modalità di calcolo del mancato rispetto dell'indicatore E, assicurando che le misure pari a zero siano considerate come effettuate all'interno del campo valido di misura, in forza della previsione di cui alla nota 15 della RMTG, anche se rilevate su intervalli temporali inferiori all'ora;



6. di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali di liquidare a favore di Snam Rete Gas S.p.A. l'incentivo di cui all'articolo 19 della RMTG, pari a circa 0,42 milioni di €, entro il 30 giugno 2025, a valere sul "Conto oneri trasporto";
7. di incaricare l'impresa maggiore di trasporto di valutare l'introduzione di un sistema di comunicazione tempestivo del mancato rispetto dei livelli di servizio o attraverso il Portale impianti di misura o attraverso altri canali;
8. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di trasporto e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
9. di prevedere che, coloro che vi abbiano interesse, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, possano presentare osservazioni in merito al presente provvedimento, ed in particolare al punto 1, lettere a) e c), e ai punti 3 e 4, entro e non oltre il 9 luglio 2025;
10. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata dell'Allegato A alla deliberazione 512/2021/R/GAS (RMTG), sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

